

**Commento per le materie di competenza dell'Area del Welfare
 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.**

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Argomento	Pag.
Socio Sanitario	2
Salute e Sicurezza – Sorveglianza Sanitaria	11
Contrasto alla povertà	13
Assegni familiari – Congedi	17
DURC	19
Infanzia – Povertà educativa	19
Istruzione Educazione Formazione	20
Università, AFAM e Ricerca	24
Immigrazione Regolarizzazione Accoglienza	25
Terzo Settore	28
Giustizia	28
Politiche Istituzionali – Enti Locali	29
Sport	31

Nota di lettura: I capitoli sono organizzati per materie aggregando di conseguenza gli articoli e i relativi commenti. Nei casi di articoli afferenti a più ambiti il commento si riferisce alla sola relazione con le politiche di welfare.

SOCIO SANITARIO

Sono previste misure di potenziamento della rete assistenziale territoriale e della rete ospedaliera, con un **importante incremento del livello del FSN per il 2020 per 3,2 miliardi**: 1,256 miliardi per il territorio (di cui 417 milioni per spesa di personale), 1,898 miliardi per gli ospedali (di cui 431 milioni per spesa di personale).

Nel 2021 è autorizzato un incremento della spesa complessiva per 1,7 miliardi circa: 1,246 miliardi per l'assistenza territoriale (di cui 480 milioni per il personale) e 400 milioni per gli ospedali (di cui 350 milioni per il personale). Tuttavia l'incremento di spesa è a valere sul livello del FSN 2021, il cui corrispondente aumento però non viene indicato.

Il FSN nel 2020, rispetto al FSN 2019, risulta incrementato di circa 6 miliardi (2 mld legge di bilancio vigente, 185 mln abolizione super-ticket, 1,4 mld DL 18/2020, 1,25 mld DL Rilancio per territorio, da precisare quota parte per FSN di 1,8 mld DL Rilancio per ospedali).

Per il riepilogo delle **spese autorizzate e/o degli incrementi del FSN** si vedano: la **Tabella 1** (misure per potenziamento assistenza territoriale), la **Tabella 2** (misure per riordino ospedali).

Risulta apprezzabile in particolare la previsione di piani per il potenziamento dell'assistenza territoriale con:

- sorveglianza attiva e monitoraggio presso le **strutture residenziali per anziani**;
- interventi e assistenza verso i pazienti in isolamento domiciliare o residenziale ma anche **verso le persone più vulnerabili: soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale con fragilità** (di cui tratta il DPCM sui nuovi Lea soggetti: invalidi, malattie rare e croniche, fibrosi cistica, morbo di Hansen, dialisi, Hiv/Aids, gravidanza-maternità, detenuti, stranieri, ecc);
- la nuova figura dell'**infermiere di famiglia** per l'assistenza territoriale e domiciliare (8 ogni 50 mila abitanti pari a circa 9.600 infermieri), nel 2020 con incarico di lavoro autonomo, dal 2021 con assunzione a tempo indeterminato;
- il reclutamento di medici per le unità di continuità assistenziale e anche di **assistenti sociali** per favorire la presa in carico integrata;
- Importante è anche la previsione di **finanziamenti aggiuntivi** non solo per la remunerazione del lavoro straordinario ma destinati anche **ai fondi per le particolari condizioni di lavoro del personale e a quelli incentivanti**.

Da segnalare l'incremento del FSN per finanziare con oltre **100 milioni di euro annui le borse di studio degli specializzandi di medicina** (nel periodo 2021-2024).

Le misure adottate, in particolare per il potenziamento dell'assistenza domiciliare, sono positive ma vanno rese strutturali oltre l'emergenza. Occorre aumentare stabilmente il FSN anche per il 2021 (e per gli anni seguenti), perché è da troppo tempo sottofinanziato. E occorre vincolarlo per rendere prioritario il rafforzamento della rete dei servizi socio sanitari territoriali e di prevenzione, e un recupero della grave carenza di personale e la stabilizzazione dei lavoratori precari; ciò riguarda anche l'utilizzo dei fondi europei.

Le misure per le **persone non autosufficienti** e per l'assistenza alle persone disabili sono utili ma insufficienti. È urgente l'adozione di una legge sulla Non Autosufficienza. Per costruire un nuovo sistema di sostegno alla vita autonoma delle persone, un nuovo equilibrio a favore delle soluzioni di vita e di assistenza a domicilio (a casa propria o in co-housing), compresa una riqualificazione del lavoro di cura e dell'assistenza familiare, una radicalmente diversa organizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semi-residenziali. (si veda il commento specifico sull' articolo 1, sull'art. 104, sull'articolo 109).

POTENZIAMENTO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE

Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

- Regioni e province autonome (pa) sono tenute a presentare **Piani per potenziare l'Assistenza socio sanitaria territoriale e domiciliare:**
- comma 1: per il monitoraggio e il **tracciamento precoce dei casi** e dei contatti, per l'identificazione, l'isolamento e il trattamento; per **sorveglianza attiva in RSA** e strutture residenziali;
- comma 2: prevedendo contratti **locazione immobili per isolare** i contagiati Covid-19;
- comma 3 e 4: per **assistenza domiciliare a pazienti in isolamento e a soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale con fragilità** (di cui tratta il Capo VI del DPCM 12.1.2017 soggetti: invalidi, malattie rare e croniche, fibrosi cistica, morbo di Hansen, dialisi, Hiv/Aids, gravidanza-maternità, detenuti, stranieri, ...);
- comma 8: creando **centrali regionali di coordinamento assistenza Covid-19** con strumenti informativi e di telemedicina, e assunzione di personale.

Per le relative spese autorizzate vedi tabella 1

Per attuare i piani di potenziamento dell'assistenza territoriale si prevede:

- comma 5: la figura dell'**Infermiere di famiglia** (8 ogni 50mila abitanti: stima 9.600 unità) con incarichi di lavoro autonomo fino al 31.1.2020 (a 30 euro/h lordi x 35 ore settimanali); poi assunzioni a tempo indeterminato dal 1.1.2021. Destinati sia alle Unità di continuità assistenziale che per l'Assistenza domiciliare e territoriale.

Per le relative spese autorizzate vedi tabelle 1

- comma 6: ulteriori sostegni per le **Unità di continuità assistenziale art. 4 bis DL 18/2020** (sono le Unità ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero); è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse.

Per le relative spese autorizzate vedi tabella 1

- comma 7: Incarichi di lavoro autonomo per **assistenti sociali** a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (1 AS ogni 2 Unità a 30 euro lordi x 24 ore settimanali) per valutazione multidimensionale pazienti. Per le relative spese autorizzate vedi tabella 1;
- comma 9: incremento **indennità infermieristica negli studi MMG.**

Per le relative spese autorizzate vedi tabella 1;

TABELLA 1 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE Riepilogo delle spese autorizzate dall'articolo 1

Anno 2020 (spesa autorizzata in euro)	Articolo 1 – comma 1 Piani potenziamento assistenza territoriale
838.737.983 (di cui 72.271.204 centrali comma 8)	<ul style="list-style-type: none"> • Comma 2: locazione immobili speciali covid-19, • commi 3 e 4: assistenza domiciliare, • comma 8: centrali operative regionali covid-19
407.896.000 per il personale di cui: 332.640.000 61.000.000 14.256.000	<ul style="list-style-type: none"> • comma 5: infermiere di famiglia (lavoro autonomo) • comma 6: unità di continuità assistenziale (inserimento di specialisti ambulatoriali) • comma 7: assistenti sociali (lavoro autonomo)
10.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • comma 9: indennità infermieristica studi MMG
Totale anno 2020 1.256.633.983	<ul style="list-style-type: none"> • comma 11: Incrementato il livello FSN per copertura integrale della spesa autorizzata (1.256.633.983 euro) la copertura è prevista nell'art. 265; per riparto si veda Tabella allegato A
anno 2021 (spesa autorizzata in euro)	Articolo 1 – comma 1 Piani potenziamento assistenza territoriale
spesa per il personale 480.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • comma 10: Spesa autorizzata per assunzioni a tempo indeterminato infermiere di famiglia (comma 5)
766.466.017	Spesa autorizzata per assistenza domiciliare e territoriale (comma 4), e per misure comma 8; centrali regionali covid-19
Totale anno 2021 1.246.466.017	Non si precisa ancora il corrispondente aumento del livello del FSN pur essendo prevista nell'art. 265 del presente Decreto la copertura delle spese autorizzate

OSPEDALI

Art. 2 - Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

- (comma 1) Le regioni e le province autonome, presentano, entro trenta giorni, un **piano per garantire l'incremento delle Terapie Intensive e delle aree di assistenza ad alta intensità di cure**. I Piani saranno realizzati dal Commissario per l'emergenza o da sub commissari (i Presidenti di Regione);
- sarà resa così strutturale sul territorio nazionale la **dotazione** di almeno **3.500 posti letto di terapia intensiva**, quindi una dotazione pari a **0,14 posti letto per ogni 1000 abitanti**.

- (comma 2) Le regioni e le pa programmano una **riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva**, con relativa dotazione impiantistica idonea. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva. Per tali posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane già programmate.
- (comma 3) fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, **300 posti letto di terapia intensiva**, suddivisi in **4 strutture movimentabili**, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, ciascuna regione e pa individua apposite aree attrezzabili;
- (comma 4) Le regioni e le pa che hanno unità assistenziali per pazienti COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la **separazione dei percorsi**; e assicurano la **ristrutturazione dei Pronto Soccorso** con distinte aree pazienti Covid-19 anche in attesa di diagnosi;
- (comma 5) Regioni e pa sono autorizzate a implementare i **mezzi di trasporto dedicati ai trasporti dei pazienti COVID-19**, per dimissioni protette, e intraospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. E possono **assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico**, dal 15 maggio 2020;
- (comma 6) vengono stanziati ulteriori finanziamenti per il 2020 rispetto a quelli già previsti stanziati con il decreto cura-Italia per il lavoro straordinario: le risorse però vengono destinate anche **alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale e per i fondi incentivanti**, in deroga ai vincoli in materia. Inoltre le Regioni, ma con risorse proprie, possono raddoppiare tali spese.

Per le misure sopra descritte (commi 5 e 6) la Tabella 2 descrive la spesa autorizzata.

comma 7: Regioni e pa sono autorizzate ad **incrementare la spesa di personale (vedi tabella 2), per l'anno 2020, per le seguenti finalità:**

- piani di potenziamento strutturale delle **terapie intensive** (comma 1);
- mezzi di **trasporto** dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19 (comma 5 II periodo);
- incarichi per l'emergenza in **lavoro autonomo per professionisti sanitari** (decreto cura Italia articolo 2-bis, commi 1, lettera a);
- incarichi per l'emergenza in **lavoro autonomo a professionisti sanitari in pensione** (decreto cura Italia comma 5 articolo 2-bis);
- incarichi a **tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari** (decreto Cura Italia articolo 2-ter);

Comma 9: per l'anno 2020 è autorizzata una spesa (vedi tabella 2) per le seguenti finalità:

- **incremento Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure**, obiettivo dotazione nazionale strutturale n. 3.500 posti letto pari a 0,14 posti letto per mille abitanti (comma 1);
- **riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva**, con relativa dotazione impiantistica (comma 2);
- attivazione **300 posti letto di terapia intensiva**, suddivisi in **4 strutture movimentabili** (ciascuna con 75 posti letto) da allocare in aree attrezzabili individuate da parte di ciascuna regione e pa (comma 3);
- consolidare la **separazione dei percorsi e ristrutturare i pronto soccorso** (comma 4)
- implementare i **mezzi di trasporto** dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19 (comma 5, primo periodo).

TABELLA 2 – RIORDINO RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 Riepilogo delle spese autorizzate dall'articolo 2

<p>anno 2020 (spesa autorizzata in euro)</p>	<p>Articolo 2 Riordino rete ospedaliera in emergenza Covid-19</p>
<p>240.975.000 ** per il personale Riparto vedi Tabella allegato C colonne 3 e 5 presente Decreto</p>	<p>Comma 7 e comma 10: autorizza spesa per reclutamento di personale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piani di potenziamento strutturale delle terapie intensive (comma 1), • mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19 (comma 5 II periodo); • incarichi per l'emergenza in lavoro autonomo per professionisti sanitari (decreto cura Italia articolo 2-bis, commi 1, lettera a); • incarichi per l'emergenza in lavoro autonomo a professionisti sanitari in pensione (decreto cura Italia comma 5 articolo 2-bis); • incarichi a tempo determinato <i>al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari</i> decreto cura italia articolo 2-ter.
<p>190.000.000 ** per il personale Riparto allegato C (**TOTALE 430.975.000)</p>	<p>comma 10 e comma 6 a: autorizza incremento spesa per remunerazione personale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulteriore finanziamento rispetto quello già stanziato con il decreto cura Italia per remunerare il lavoro straordinario. Ora viene destinato alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale e anche per i fondi incentivanti. Le Regioni, ma con risorse proprie, possono raddoppiare tali spese.
<p>1.467.491.667 *** (di cui 54.346.667 per unità terapie intensive mobili comma 3)</p>	<p>Comma 9: autorizza spesa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incremento Terapia Intensiva e aree di assistenza ad alta intensità di cure: dotazione nazionale strutturale n. 3.500 posti letto pari a 0,14 pl/mille ab. (comma 1); • riqualificazione 4.225 pl area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica (comma 2); • attivazione 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili (ciascuna con 75 posti letto) (comma 3); • consolidare la separazione dei percorsi e ristrutturare il pronto soccorso (comma 4); • implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19 (comma 5, primo periodo).
<p>TOTALE anno 2020 1.898.466.667</p>	<p><i>(comma 10) Aumento del livello FSN per 430.975.000 euro per spese personale** copertura vedi art. 265 del presente Decreto (comma 11) Trasferiti nel Fondo commissario straordinario 1.467.491.667 euro*** (terapie intensive, PS e trasporto) copertura vedi art. 265</i></p>
<p>anno 2021 (spesa autorizzata in euro)</p>	<p>Articolo 2 Riordino rete ospedaliera in emergenza Covid-19</p>
<p>per il personale 347.060.000</p>	<p>Comma 10: autorizza spesa di personale per le misure del comma 7 (terapie intensive, mezzi di trasporto, incarichi lavoro autonomo per emergenza).</p>
<p>25.025.250</p>	<p>comma 9: autorizza spesa per manutenzione attrezzature posti letto, pronto soccorso e mezzi di trasporto.</p>
<p>372.085.250</p>	<p><i>Il livello del FSN aumenta di 500 milioni, copertura vedi art. 265 comma 4 (che comprende anche 105 milioni borse studio specializzandi art. 5 presente Decreto).</i></p>

Art. 3 - Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (incarichi medici specializzandi)

Con la modifica del comma 5 art. 2-ter DL 18, si prevede che gli incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, per il personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi.

Art 4 - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 – (indennità a strutture private e enti SSN per maggiori costi per assistenza covid-19)

Per le strutture private e per gli enti del SSN che sono coinvolti nei piani correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 è prevista la **remunerazione di una specifica funzione assistenziale** per i maggiori costi e **un incremento tariffario** per le attività rese a pazienti COVID. Il valore della tariffa e della spesa sarà definita con un DM Salute e Mef, la copertura è riferita alle risorse stanziare con il DL 18/2020 ora Legge (Cura Italia).

Inoltre le regioni e le pa possono riconoscere alle strutture private accreditate che vedono una temporanea sospensione delle attività ordinarie la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività, fino a un massimo del 90 per cento del budget 2020 (volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti).

Art. 5 - Incremento delle borse di studio degli specializzandi

Autorizzata l'ulteriore spesa di **105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024**. Si stimano così ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica. Il livello del FSN viene di conseguenza incrementato.

Art. 6 - Derghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19

Per l'anno 2020 viene ripristinata la disponibilità delle risorse finanziarie per la gestione del settore informatico, per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Art. 7 - Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione (raccolta dati personali a fini sanitari predittivi)

Il Ministero della Salute può trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del SSN, nonché dati sul reddito dell'interessato e del suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.

Un Decreto del Ministro della salute regolerà la materia, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. **Si tratta di norma assai delicata riguardante il rispetto della privacy delle persone.**

Art. 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

Si **prolunga la validità delle ricette** per una durata massima di ulteriori 60 giorni per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia A, in convenzionata e DPC, per agevolare il più possibile i pazienti e, ove possibile, limitare l'esposizione a possibile contagio dovuto all'accesso alle strutture sanitarie per il rinnovo delle ricette. **Norma utile.**

Art. 9 Proroga piani terapeutici

Sono *prorogati di 90 giorni* i piani terapeutici dei pazienti che prevedono la **fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici**, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio. **Norma utile.**

Art.10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (Fondo professionisti sanitari vittime covid-19)

Il **Fondo** di solidarietà per i famigliari di **vittime del Covid-19** viene **esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie.**

Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

Si prevede una modifica dell'art. 12 del D.L. n. 179/2012 riguardanti la realizzazione del **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)**, con l'obiettivo dichiarato di potenziarne le funzioni e accelerarne l'attuazione. Tenuto conto del parere formulato dal Garante della protezione dei dati personali (nota n. 13147 del 3/4/2020), e dei limiti e ritardi riscontrati congiuntamente da Ministero della Salute, Regioni e Agid, *le proposte normative riguardano interventi la cui utilità e potenziale efficacia è da verificare.*

Art. 12 - Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

Si prevede la trasmissione telematica dei dati di nascita/morte, attualmente effettuata con modulistica cartacea da compilare manualmente da medici e strutture sanitarie e da inviare al Comune.

Art. 13 Disposizioni in materia di attività statistiche sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'ISTAT è autorizzato a effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire le necessità di informazioni derivante dall'emergenza da Covid-19. Soprattutto per orientare le scelte di policy necessarie per l'ingresso nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria. **Norma utile.**

Art. 14 - Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

Per l'anno 2020, **il fondo** (articolo 44, D.Lgs 1/2018) è incrementato di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi del Commissario straordinario per l'emergenza.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Viene consentito al **Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario** e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l'emergenza Covid-19 **acquisendo strutture per l'assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione.**

Art. 18 - Utilizzo delle donazioni

Si chiarisce che il Dipartimento della protezione civile può utilizzare le risorse finanziarie provenienti dalle donazioni previste dal DL 18/2020 (art. 99 e 122), disponibili sui conti correnti intestati al Dipartimento stesso, per le spese sostenute dal Commissario straordinario per far fronte all'emergenza epidemiologica.

SANITÀ MILITARE

Art. 19 - Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

Il **personale medico e infermieristico militare è incrementato** per ulteriori **170 unità (70 medici e 100 infermieri)**. Al personale viene conferito il grado di tenente per i medici e di maresciallo gli infermieri e viene attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. È di conseguenza autorizzata la spesa di 5.403.282 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021. Inoltre, per il potenziamento dei servizi sanitari militari previsto dall'articolo 9 del decreto Cura Italia è autorizzata la spesa di 88.818.000 euro per l'anno 2020. La copertura è indicata nell'articolo 265 del presente decreto.

Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative

Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro **1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Copertura indicata nell'art. 265 del presente Decreto**

Art. 21 - Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

Viene modificato il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs n. 66/2010) per consentire il *prolungamento della ferma dei volontari*. Inoltre, in via eccezionale per l'anno 2020, è consentito il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente (n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare) mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio.

NON AUTOSUFFICIENZA E ASSISTENZA PER LA DISABILITA'

Art.104 - Assistenza e servizi per la disabilità

Il Fondo per le non autosufficienze viene incrementato di 90 milioni, per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Il fondo 2020 arriva così a valere 711 milioni. Si prevede inoltre un incremento di 20 milioni per il 2020 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Infine, si istituisce un **"Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità di 40 milioni**, per finanziare un'indennità alle strutture per coprire i maggiori costi dovuti all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

Le misure sono utili ma insufficienti. È urgente l'adozione di una legge sulla Non Autosufficienza. Per costruire nuovo sistema di sostegno alla vita autonoma delle persone, un nuovo equilibrio a favore delle soluzioni di vita e di assistenza a domicilio (a casa propria o in co-housing), compresa una riqualificazione del lavoro di cura e dell'assistenza familiare, una radicalmente diversa organizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semi-residenziali.

PRESTAZIONI ALTERNATIVE IN CASO DI SOSPENSIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 109 - Servizi delle pubbliche amministrazioni

L'articolo modifica l'art. 48 (Prestazioni domiciliari) del D.L. 18/2020 come convertito nella Legge 27/2020, che disciplinava la fornitura di prestazioni in caso di chiusura dei centri educativi e scolastici, e dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità.

Come è noto sono coinvolti principalmente dei soggetti d'impresa la cooperazione sociale e gli enti del terzo settore che svolgono, tramite contratti o convenzioni, attività per conto delle Pubbliche Amministrazioni locali.

Il nuovo testo, al comma 1, chiarisce che la disciplina, in caso di sospensione alle attività, è rivolta oltretutto ai centri educativi e scolastici e ai **centri diurni per anziani e per persone con disabilità, anche ai centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, e dei servizi sanitari differibili**, con ciò **ampliando opportunamente la sfera di intervento**; *questo contribuisce a far chiarezza sui servizi coinvolti (relativamente a servizi educativi vedi commento capitolo infanzia – povertà educativa).*

Tuttavia il nuovo articolo mantiene la dicitura che "le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento delle prestazioni... sulla base delle risorse disponibili", e ... impiegando ... i fondi ordinari destinati a tale finalità. *Ciò lascia intendere che le risorse per corrispondere agli enti gestori l'ulteriore "quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette" e "il contributo a copertura delle spese residue incompressibili", che la nuova disciplina opportunamente prevede per compensare la riduzione delle attività e quindi del finanziamento agli enti medesimi, non siano aggiuntive, ma si rendano disponibili e da riconvertire.*

Inoltre è mantenuta la discrezionalità e la possibilità di comportamenti molto diversi delle PA nei diversi territori, come già da noi denunciato nel commento al Cura Italia.

Per quanto riguarda la co-progettazione, si conferma la necessità di governo del processo.

Infine, la nuova disciplina al comma 3, *recupera come da noi rivendicato*, la possibilità di *accesso dei dipendenti ai trattamenti di FIS e cassa in deroga* per le ore non lavorate.

Resta necessaria una disposizione a carattere interpretativo, che assicuri la continuità dei servizi, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Enti Locali nella Conferenza Unificata.

Resta comunque necessario un confronto tra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni pubbliche locali per l'applicazione della norma, anche per ciò che riguarda i previsti protocolli

per la protezione dei lavoratori e degli utenti. Oltreché per la definizione dei Piani Regionali per la riattivazione dei servizi territoriali previsti dell'articolo 8 del Dpcm 26.4.2020.

ALTRE MISURE

Art.117 - Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

Sono previste disposizioni per incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari così da favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti. In particolare al comma 1 si prevede di rendere disponibili alle regioni e agli enti sanitari un'anticipazione delle risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. **Norma utile.**

Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Si prevede che **per beni e dispositivi necessari a fronteggiare l'emergenza** da Covid-19 (l'articolo riporta un lungo elenco, tra cui ad esempio: ventilatori polmonari per terapia intensiva, pompe infusionali per farmaci, tubi endotracheali; mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, detergenti disinfettanti per mani, tamponi per analisi cliniche, ecc.) si **applichi l'aliquota Iva del 5%**. Inoltre le cessioni di tutti i beni sopraindicati, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.

Art.251 - Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute

Norma che intende snellire le procedure concorsuali già bandite dal Ministero della Salute (compreso il concorso pubblico per 7 ingegneri biomedici). Le procedure concorsuali potranno avvenire anche con modalità telematiche e decentrate. Infine per il reclutamento dei Direttori delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica, gli incarichi sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio.

SALUTE E SICUREZZA – SORVEGLIANZA SANITARIA

L'impianto dei provvedimenti contenuti nel presente decreto è in continuità con quanto previsto per il Cura Italia con il rafforzamento di alcune misure legate al potenziamento dell'attività ispettiva e agli interventi di sostegno per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle necessarie misure di sicurezza.

Si confermano anche alcuni elementi di criticità in particolare riferiti al tema dei dispositivi e in ultimo con un limite della normativa relativa alla sorveglianza sanitaria per la quale, per particolari categorie di lavoratrici e lavoratori, non sono previste forme di tutela retributive e contributive. L'unica attenuazione introdotta è il divieto di licenziamento che con tutta evidenza, seppure va considerata positivamente, non attenua il rischio di perdita di retribuzione nel caso sia disposta come misura di sorveglianza sanitaria l'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.

Art. 66 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

Modifica l'articolo 16 del D.L. 18 2020 specificando che le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori (volontari, sanitari e non, addetti ai servizi domestici e familiari).

Norma negativa che conferma ed estende quanto già presente nel cura italia; si allarga la possibilità di uso delle mascherine invece dei previsti DPI.

Art.74 (Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Viene previsto il prolungamento fino al 31 luglio 2020, con un'ulteriore stanziamento di risorse (da 130 milioni a 380 milioni) di quanto disposto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali (come disposto dall'art.26 della legge 27/2020).

Una misura molto importante in particolar modo nella cosiddetta fase2 di ripresa dell'attività lavorativa, che permette a coloro che hanno determinate patologie gravi di assentarsi dal servizio per malattia, con l'equiparazione del periodo a ricovero ospedaliero.

La norma è positiva, ma il periodo è eccessivamente breve considerata la possibile durata dell'emergenza che si protrarrà ben oltre la data prevista in tale decreto legge.

Sarà necessario, a maggior ragione in questa fase emergenziale per coloro che non sono in possesso della certificazione relativa alla legge 104/92, un intervento affinché i soggetti fragili di cui sopra, possano trovare un riscontro immediato al rilascio della certificazione prevista dai competenti organi medico-legali, anche in considerazione dell'attuale sospensione delle visite mediche prevista dall'INPS.

art. 83 (Sorveglianza sanitaria)

Determina una situazione molto delicata laddove si prevede una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Il medico competente potrà giudicare "temporaneamente inidoneo alla mansione" un lavoratore, costringendolo ad assentarsi dal servizio, senza alcun strumento di sostegno al reddito, visto che nel decreto nulla viene previsto.

E' pertanto necessario prevedere una adeguata copertura al lavoratore sia in termini di continuità reddituale e contributiva, sia in termini di periodo di comporto, qualora si intervenisse con l'indennità di malattia, ipotesi che in questo caso sarebbe la più congrua. Tale previsione determina una valutazione negativa, vista l'assenza di una previsione certa e definita sulla copertura retributiva e contributiva dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per fragilità non codificate e non previste in norma; e' presente la tutela dal licenziamento ma non c'è finanziamento di eventuali ammortizzatori e della copertura contributiva per gli inidonei da fragilità multifattoriale.

art. 95 (Finanziamento a imprese)

L'articolo prevede misure di sostegno alle imprese al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui ai Protocolli di regolamentazione per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 come integrato il 24 aprile 2020.

Norma positiva; si impiegano i fondi previsti per i bandi ISI nel 2019 e 2020 per aiutare le aziende che acquistano beni o introducono protocolli.

Art. 96 (Noleggio autovetture per INL)

Si prevede in materia di vigilanza sul lavoro la possibilità di noleggio di autovetture per lo svolgimento dell'attività ispettiva anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Norma potenzialmente positiva, ma la possibilità di noleggio dei mezzi per l'attività ispettiva è subordinata alle risorse attualmente a carico dell' INL; non sono previste dotazioni aggiuntive che si rendono necessarie in virtù della necessità d'incrementare l'attività ispettiva per la valutazione dell'osservanza dei protocolli in materia di salute e sicurezza; per questa ragione il giudizio è interlocutorio.

Art 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

Si prevede l'impiego del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro per supportare ASL e INL nell'attività ispettiva in merito all'applicazione nei luoghi di lavoro e in questa fase delle norme e dei protocolli in materia di salute e sicurezza.

Norma positiva.

Art 102 (Spese per acquisto di beni e servizi INAIL)

Si incrementa il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi finalizzati alla erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dovuti all'emergenza Covid-19 attraverso l'incremento per 45 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1 comma 591 della legge n. 160 2019.

Norma positiva.

Artt. 120 121 122 (Norme fiscali per adeguamento ambienti di lavoro)

Si finanziano interventi di adeguamento luoghi di lavoro e sanificazioni attraverso fondi e crediti di imposta.

Norme positive.

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Sul fronte degli interventi volti a contrastare la povertà e sostenere le persone in condizione di bisogno, il decreto non risponde alla drammaticità amplificata dall'emergenza. Se da una parte c'è stato un necessario intervento volto a sostenere chi ha perso reddito da lavoro in seguito all'emergenza (cfr indennità), non vi è un altrettanto attento intervento verso i nuclei già in povertà, la cui condizione di fragilità non può che essersi acuita con l'emergenza. Anzi, permanendo di fatto la non cumulabilità con le misure straordinarie quali le indennità, si penalizzano i nuclei la cui condizione di bisogno è già certificata dal ricevere il RdC, escludendoli dalla misure volte a sostenere chi è stato danneggiato dall'emergenza.

Il decreto, in particolare:

- *non introduce le necessarie correzioni al Reddito di Cittadinanza, volte a non discriminare i cittadini stranieri e non penalizzare i nuclei numerosi e con minori;*
- *non modifica la modalità di presentazione dell'ISEE corrente volta a fotografare compiutamente la condizione reddituale e patrimoniale contestuale alla presentazione di domande per misure di sostegno e prestazioni condizionate alla prova dei mezzi. Mancanza che esclude dal beneficio proprio chi ha visto la propria condizione peggiorare in ragione dell'emergenza;*
- *non prevede nessun rafforzamento dei servizi sociali il cui ruolo sarà sempre più centrale e indispensabile per rispondere alla molteplicità di bisogni che questa crisi genererà in una porzione sempre più crescente della popolazione che deve essere presa in carico dal sistema pubblico e che, invece, rischia di essere abbandonata.*

Il Reddito di Emergenza – incompatibile con indennità e Reddito di Cittadinanza -, così delineato, non è in alcun modo una risposta sufficiente ad assicurare un sostegno adeguato a chi è e a chi sta cadendo in condizione di povertà, come, invece, avrebbe potuto fare un RdC adeguatamente modificato.

Art. 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità (in relazione a RdC)

Prolunga a 4 mesi la sospensione delle condizionalità relative alla fruizione del Reddito di Cittadinanza, e dei percettori di Naspi e DisColl, così come previsto dall'art. 40 del decreto 18/2020 con le modifiche apportate in sede di conversione in legge 27/2020.

Per quanto concerne i percorsi di inclusione sociale rischia di acuire le fragilità già prese in carico o che necessitano l'adozione di misure adeguate alla loro condizione, esasperando i bisogni di quella parte di popolazione che maggiormente sta pagando il blocco di tutte le attività. Ancor meno comprensibile è il prolungamento di questa sospensione contestualmente alla ripresa di molte attività produttive e all'allentamento del distanziamento.

Art 78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19 (in relazione a RdC)

L'articolo 81 prevede un incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto dal dl 18/2020 limitando le indennità ai soli professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, portando l'ammontare da 300 milioni a 1,15 miliardi di euro e prolungando a 60 giorni il termine per l'adozione del decreto interministeriale che ne definisce criteri e priorità di riparto. L'articolo, infine, assorbe la previsione indicata nel decreto 23/2020 secondo cui il reddito di ultima istanza è incompatibile con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

Per tutti i percettori delle somme a valere sul fondo istituito con art. 44 del decreto "Cura Italia", sia professionisti iscritti a enti di diritto privato sia autonomi e dipendenti, la norma non prevede incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza, con cui è però disposta una "incumulabilità" da entrambi i decreti interministeriali emanati in applicazione del decreto 18/2020 che disciplinano le modalità di erogazione del Fondo.

Art. 82 REDDITO DI EMERGENZA

L'articolo introduce il Reddito di Emergenza (REM) come misura di sostegno al reddito straordinaria rivolta ai nuclei familiari in condizioni di necessità in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, erogato in due quote, ciascuna delle quali ammonta a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di Cittadinanza, fino ad un massimo di 2 (2,1 nel caso vi sia un componente con disabilità grave o non autosufficienza). Le domande possono essere presentate, entro il 30 giugno 2020, da nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

1. residenza in Italia del componente richiedente il beneficio;
2. reddito familiare (così come definito ai fini ISEE) nel mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa inferiore alla soglia definita per l'ammontare del beneficio;
3. un patrimonio mobiliare relativo al 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro, incrementato di 5.000 euro nel caso sia presente un componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
4. un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;

Il REM non può essere richiesto se all'interno del nucleo familiare un componente ha percepito o percepisce una delle indennità previste dal decreto 18/2020 o dal decreto Rilancio, ed è altresì incompatibile con la presenza di un componente titolare di pensione (diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda è superiore agli importi del Rem, o percettore del Reddito di Cittadinanza.

Nucleo familiare, reddito e patrimonio immobiliare sono definiti ai sensi del DPCM 159/2013.

Non hanno diritto al Rem le persone in stato detentivo o chi è ricoverato in strutture residenziali a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. L'eventuale presenza nel nucleo non è conteggiata ai fini della scala di equivalenza.

Il REM è riconosciuto ed erogato tramite INPS, previa richiesta che può essere presentata anche presso i CAF (previa stipula di una convenzione per cui sono stanziati 5 milioni di euro) o presso gli istituti di patronato. L'Inps e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli sui dati forniti dai richiedenti. Nel caso sia certificato il mancato possesso dei requisiti il beneficio è interrotto e deve essere restituito. Questa previsione è assente in relazione alle misure di indennità.

Per l'erogazione della misura è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro iscritti su apposito capitolo di bilancio del MLPS denominato Fondo per il Reddito di Emergenza.

Non è specificato se il REM concorre o meno alla formazione del reddito.

Il Reddito di Emergenza è definito come una misura di sostegno al reddito straordinaria, il cui obiettivo, dati i requisiti richiesti, sembra essere rispondere a una parte di popolazione che è al di sopra della soglia di povertà, ma, a prescindere dal patrimonio immobiliare posseduto, si trova in una situazione di perdita di reddito e a non poter accedere agli ammortizzatori sociali e alle indennità previste. L'aver condizionato l'erogazione del beneficio alla prova dei mezzi circoscrive la platea di beneficiari.

Il REM, ad eccezione dei requisiti di cittadinanza e residenza – su cui paragonato al RdC prevede un importante allargamento che potrà includere seppur temporaneamente molti stranieri – non risponde però adeguatamente all'esigenza di sostenere tutti i nuclei in condizione di povertà, come sarebbe stato perseguibile in misura più efficace allargando strutturalmente i requisiti del Reddito di Cittadinanza per renderlo più inclusivo.

Se doveva essere una misura volta a rispondere a chi rimane escluso o penalizzato dagli stringenti vincoli del RdC, infatti, il Rem raggiunge l'obiettivo – limitatamente alle due erogazioni previste - solo verso i cittadini stranieri, continuando a penalizzare (anche più del RdC) le famiglie numerose e con minori, e chi negli ultimi due anni ha perso ulteriormente reddito e patrimonio, non essendo introdotta la necessaria modifica all'ISEE Corrente finalizzata a fotografare lo stato reddituale e patrimoniale contestuale alla presentazione della domanda e non relativo agli anni precedenti.

Il Rem, dunque, è una misura che risponderà temporaneamente a una limitata porzione di popolazione, continuando a escludere e penalizzare tanti nuclei in condizioni di maggior bisogno.

Art.84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID (in relazione a RdC)

L'articolo modifica e amplia le indennità già previste con il decreto 18/2020 (Cfr. commento Mercato del Lavoro), e tra le novità introdotte si prevede la possibilità (precedentemente esclusa) di riconoscere ai lavoratori che ne avrebbero diritto, nel caso appartengano a nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza il cui importo è inferiore all'indennità, in luogo delle misure emergenziali un'integrazione del RDC fino all'ammontare dell'indennità, per ciascuna mensilità in cui ne avrebbe diritto. A tal fine, l'articolo prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 4 2019 è incrementata di 72 milioni per il 2020.

Art.89 Indennità per i lavoratori domestici (in relazione a RdC)

Analogamente alle altre indennità previste dall'articolo precedente, la disposizione prevede l'integrazione del RdC nel caso il lavoratore ne sia beneficiario e il conseguente incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 4 2019 per 8,3 milioni di euro per il 2020.

Pur apprezzando il venire meno dell'incompatibilità tra RdC e indennità presente invece nel decreto 18/2020 (da cui però è escluso l'emolumento in favore dei lavoratori sportivi disposto dall'art.98 – con cui è incompatibile), non appare comprensibile la previsione di considerare – per i fruitori di RdC - le due misure integrative. Le indennità sono individuali e legate alla condizione lavorativa personale, tra l'altro come previsto sia negli articoli 84 e 89 non concorrono alla formazione del reddito, il RdC come misura di contrasto alla povertà è rivolta al nucleo familiare nel suo complesso e non è incompatibile con la condizione lavorativa, né con la fruizione della Naspi e della DisColl o altra forma di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria. Inoltre, si comprende ancor meno perché privare della piena fruizione dell'indennità proprio quella parte di popolazione la cui condizione di bisogno è già certificata e riconosciuta con l'erogazione di una misura di sostegno al reddito condizionata alla prova dei mezzi quale è il Reddito di Cittadinanza.

Art 89 Norme in materia di Fondi Sociali e Servizi Sociali

L'articolo mira ad anticipare il trasferimento alle Regioni, agli Ambiti e ai Comuni delle risorse stanziare nei Fondi Nazionali (Sociale, Non autosufficienze, Assistenza alle persone con disabilità grave, Infanzia e Adolescenza...), rendendo sufficiente la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente per l'erogazione della quota annuale spettante. Si dispone inoltre che ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nel 2020 (anche a valere su risorse di annualità precedenti) si possano includere, per le prestazioni erogate sotto forma di servizi, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19.

Il provvedimento mira ad agevolare il trasferimento alle amministrazioni locali di risorse già stanziare nei Fondi Nazionali, sulla cui insufficienza ci siamo già espressi in più occasioni. Pur valutando favorevolmente la possibilità di accedere più facilmente a stanziamenti dedicati, riteniamo necessario aumentare la dotazione dei Fondi per rafforzare l'infrastruttura sociale dei territori e rispondere ai crescenti bisogni che la pandemia sta generando.

Art. 94 Promozione del lavoro agricolo (in relazione a RdC)

La disposizione volta a rispondere alle richieste delle imprese agricole per far fronte alla scarsità di manodopera, prevede che i percettori di ammortizzatori sociali, Naspi, DisColl e Reddito di Cittadinanza possano stipulare contratti nel settore agricolo non superiori a 30 giorni, rinnovabili di massimo ulteriori 30, senza perdere o vedersi ridurre i benefici previsti nei limiti di 2.000 euro. I percettori di Reddito di Cittadinanza, inoltre, sono esenti dall'obbligo di comunicare l'avvenuta variazione dei redditi percepiti. Conseguentemente il Fondo RdC è incrementato di 57,6 milioni di euro per il 2020.

Dal punto di vista delle politiche di welfare si rendono necessari di meccanismi di contabilizzazione del reddito da lavoro che consentano una maggiore cumulabilità con i sostegni economici in essere con particolare riferimento alle misure di contrasto alla povertà, soprattutto nel caso di rapporti di lavoro di breve durata, al fine di evitare la cosiddetta "trappola della povertà" e il disincentivo al lavoro. Tema che prescinde dal settore produttivo pur essendo oggettiva la situazione di emergenza riguardante l'agricoltura.

Art. 226 Fondo Emergenza alimentare

La disposizione destina 250 milioni, a valere sul Fondo di Rotazione (legge 183/1987), per iniziative di distribuzione di derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, con il concorso dei FEAD.

Lo stanziamento di 250 milioni per sostenere la distribuzione di generi alimentari agli indigenti è una misura positiva, ma continua a mancare un'azione strutturale per la presa in carico della marginalità estrema ad opera del servizio pubblico.

ASSEGNI FAMILIARI - CONGEDI

Sulle politiche per l'infanzia e la famiglia si misura tutto l'arretramento inaccettabile del sistema pubblico. Alla chiusura dei nidi e delle scuole di ogni ordine e grado, le cui conseguenze educative saranno drammatiche (cfr scuola), e di ogni attività ludico-culturale e ricreativa, si continua a rispondere in termini di conciliazione – per di più con interventi insufficienti - e con "bonus" che delegano a genitori e sistema privato l'offerta di servizi che, invece, dovrebbero essere assicurati da un sistema pubblico capace di mettere al centro i bisogni dei minori e, soprattutto, garantire a chi vive in contesti familiari di disagio pari opportunità culturali, di socializzazione e sviluppo.

Art 68 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (in relazione ad assegni familiari)

L'articolo, che modifica l'art. 19 del decreto "Cura Italia" in relazione al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, specificando che ai beneficiari dell'assegno ordinario sia riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Importante la specificazione, disposta dall'art. 71, che garantisce anche e soprattutto in questa fase di bisogni crescenti, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare alle medesime condizioni orarie anche ai lavoratori con trattamento di integrazione salariale. Rimane il forte limite di questa misura di essere rivolta ai soli lavoratori dipendenti, confermando la necessità di un Assegno unico universale che anche in questa occasione non si è adottato nemmeno in via sperimentale.

Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

La disposizione interviene sui congedi parentali straordinari, già previsti dal decreto 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, estendendone la durata al 31 luglio 2020 per un periodo complessivo di 30 giorni (conteggiati dal 5 marzo) in cui è riconosciuta un'indennità al 50%, fruibili dai genitori con figli in età inferiore ai 12 anni (ad esclusione dei figli con disabilità grave per cui non sussiste il limite di età). Ulteriore modifica rispetto all'art. 23 del decreto "Cura Italia" è la previsione che il congedo non retribuito e senza contribuzione previdenziale possa essere chiesto fino al perdurare della sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado per i figli fino a 16 anni (e non più solo per i figli tra 12 e 16 anni) a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

L'articolo, infine, dispone un incremento del bonus baby-sitting, fruibile in alternativa al congedo straordinario, a 1.200 euro (2.000 euro per i lavoratori della sanità) per tutto il periodo, erogabile in una o più soluzioni direttamente al richiedente anche a fronte della comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzioni educativa e ricreativa, e ai servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia. L'utilizzo del bonus per i servizi è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. **Il limite di spesa previsto è di 67,6 milioni di euro.**

A fronte di una chiusura prolungata dei servizi educativi e scolastici, i provvedimenti previsti per sostenere le famiglie, sono una prima risposta, ma non sono in ogni caso sufficienti a sopperire alle necessità dei minori, rischiando di scaricare sulle donne il carico di cura. Inoltre, sono provvedimenti che non garantiscono sostegno alla totalità dei genitori, impossibilitata a fruirne in ragione dell'attività lavorativa svolta che non rende possibile o sostenibile (è riconosciuta un'indennità al 50% fino a 12 anni, nessuna fino ai 16) ricorrere ai congedi o al lavoro agile (cfr art 96) – che in ogni caso necessita di essere regolamentato adeguatamente.

Art.73 (Modifiche all'articolo 24 del D.L. 18 2020 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 comma 3 Legge 104/1992 viene incrementato per i mesi di maggio e giugno complessivamente di 12 giornate.

L'incremento delle giornate di permesso è una misura positiva che garantisce una maggiore copertura a soggetti fragili che in una situazione di emergenza epidemiologica come questa, hanno la necessità di essere maggiormente tutelati.

Art. 90 Lavoro Agile (in relazione a figli minori)

L'articolo prevede che – fino al termine dello stato di emergenza – lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un figlio minore di 14 anni, abbiano diritto a svolgere il proprio lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo il rispetto dei obblighi informativi, a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazioni. Tale prestazione può essere svolta anche attraverso strumenti nella disponibilità del lavoratore, se non forniti dal datore di lavoro.

DURC

Art.81 (Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Viene previsto che il DURC - documento unico di regolarità contributiva – in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserva validità sino al 15 giugno 2020.

Tale disposizione, richiesta con forza dalla Cgil e dalle strutture di categorie coinvolte, supera quanto disposto con l'art. 103 della legge 27/2020 che rischiava di depotenziare totalmente lo strumento del Durc, che prevedeva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, (compreso il Durc) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, avrebbero conservato la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

INFANZIA – POVERTÀ EDUCATIVA

Art 105 (Finanziamento dei centri Estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

L'articolo prevede di destinare ai Comuni una quota delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, incrementato di 150 milioni, al fine di finanziare interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020 e – nella misura del 10% della quota prevista - progetti per contrastare la povertà educativa e implementare opportunità culturali ed educative rivolte ai minori.

I criteri e il riparto delle risorse, previa intesa in Conferenza Unificata, è effettuato con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari.

Il Finanziamento di centri estivi e di progetti di contrasto alla povertà educativa riconosce la necessità di sostenere con risorse dedicate l'avvio dove possibile – nel rispetto delle condizioni di sicurezza dettate dall'emergenza epidemiologica – di attività per i minori nei mesi estivi che separano dalla riapertura delle scuole sanando parzialmente l'assenza ingiustificata nei precedenti provvedimenti di stanziamenti e progettualità rivolti all'infanzia. Ma questo Finanziamento, di cui beneficeranno gli enti locali, è limitato dal non essere inserito in una visione organica di intervento per consentire ai bambini/e di poter accedere a attività educative, e non solo alle attività ricreative, di cura e di assistenza, pre-apertura scolastica volti a realizzare anche percorsi di recupero e riallineamento degli apprendimenti (cfr Piattaforma Sistema Scuola CGIL – FLC – FP). Si affida agli enti locali il compito di coordinare progetti in collaborazione con enti pubblici – e quindi auspicabilmente anche con le singole autonomie scolastiche – e con soggetti privati. L'approccio

alla base di questo Finanziamento sconta la storica assenza di collaborazione tra Ministero per la Famiglia e il Ministero dell'Istruzione che non è coinvolto, né stanziando risorse per attività e progetti previsti nel presente articolo, neanche per quelli legati alla povertà educativa, tema di sua competenza. Riteniamo indispensabile, quindi, che sia coinvolto anche il Ministero dell'Istruzione quantomeno nella predisposizione del decreto di riparto, dato che il Fondo è finalizzato a sostenere anche progetti con finalità educative, ma se possibile anche per lo stanziamento di risorse aggiuntive a valere ad esempio sul PON Scuola (cfr. Documento CGIL per la riprogrammazione del PON Scuola). La quota destinata ai progetti per contrastare la povertà educativa, la cui dimensione – già drammatica – è esponenzialmente incrementata dalla chiusura prolungata delle scuole di ogni ordine e grado e del sistema integrato 0-6, non è adeguata, e ancor meno lo è la collocazione delle misure a sostegno dei progetti volti a contrastare la povertà educativa al di fuori degli interventi sul sistema di istruzione nel suo complesso.

Infine segnaliamo che la fascia di età 0/3 anni è esclusa dalla partecipazione a centri estivi diurni, a servizi socio-educativi territoriali e a centri con funzione educativa e ricreativa.

Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno in relazione a Povertà Educativa

All'interno dello stanziamento di 100 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, finalizzati a sostenere contributi per il Terzo settore nelle regioni del Sud, si prevede che 20 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per il 2021 siano destinati in modo specifico alla realizzazione da parte dei soggetti del privato sociale di interventi per il contrasto alla povertà educativa.

Come per l'art. 105, riteniamo che il tema della povertà educativa non possa essere affrontato al di fuori di un quadro organico che veda il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche e educative, a cui è affidato in via prioritaria il compito di fornire risposte nel campo dell'educazione e dell'istruzione. Se, quindi, può essere positiva una previsione di spesa aggiuntiva per le aree del sud del Paese, in cui è diffusa la povertà educativa in ampie fasce della popolazione minorile e in cui è ancora assente un'adeguata e efficace offerta formativa (ad esempio, per la copertura inadeguata di nidi e scuole dell'infanzia, per la scarsa diffusione del tempo pieno nel ciclo primario, per gli insufficienti servizi di trasporto e mensa scolastica, etc.), tale previsione non si può tradurre in contributi che non guardino a una visione di sistema nella valorizzazione delle comunità educanti territoriali a partire da una regia delle istituzioni pubbliche.

ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE

Positivo che ci sia finalmente una decretazione di comparto sul Settore Istruzione e Educazione, finora molto trascurato nei precedenti provvedimenti: la scuola e il diritto all'istruzione e all'educazione sono stati i grandi assenti dall'Agenda di governo e dalle sue priorità.

Positivo anche che le disposizioni sul **Sistema integrato da 0 a 6 anni (art. 233)** siano inserite tra le Misure in materia di istruzione, riconoscendolo finalmente come un segmento dell'ampio settore di educazione e di istruzione affidato al Ministero dell'Istruzione. Tali disposizioni prevedono **un incremento del Fondo del Sistema integrato da 0 a 6 anni di 15 milioni** e il sostegno a copertura dei mancati versamenti di rette e compartecipazioni di 65 milioni di euro per l'anno 2020. Un segnale positivo per evitare il collasso del sistema, ma ancora insufficiente rispetto a un'offerta educativa già molto carente prima dell'emergenza (soprattutto per i bambini/e tra 0 e 3 anni) e che

dovrà affrontare i nuovi bisogni che esploderanno nella ripartenza. Inoltre è significativo che il contributo dei 65 milioni di euro venga ripartito, a seguito di un decreto del Ministero dell'Istruzione, tra gli Uffici scolastici regionali, in base al numero dei bambini/e residenti tra 0 e 6 anni. I singoli Uffici scolastici provvederanno poi a ripartire il contributo in favore dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia non statali (quindi sia comunali, sia private), potendo assicurare quindi un coordinamento del funzionamento del Sistema integrato da 0 a 6 anni nel quadro dei bisogni territoriali e nel contesto ampio di integrazione con il settore scolastico.

Proprio in questa ottica, quindi, in merito alla riscrittura dell'art. 48 del decreto Cura Italia, disposta **dall'art. 109 - Servizi delle pubbliche amministrazioni, rimangono criticità in relazione all'impossibilità di considerare servizi scolastici ed educativi, come i nidi e sezioni primavera, riconducibili a prestazioni individuali domiciliari.** La novità radicale introdotta dal Dlgs. 65, infatti, è di aver affrancato la natura di questi interventi da servizi socio-assistenziali a domanda individuale a percorsi educativi il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione in quanto segmento effettivo del comparto educativo e scolastico. Nella prospettiva emergenziale che soggiace alla ratio della trasformazione in prestazione individuale domiciliare di alcune tipologie di misura, i servizi riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo in questione possono essere solo quelli integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo (come da art. 2 del Dlgs. 65/2017), quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, specialmente se rivolti a target particolarmente fragili.

Un segnale importante arriva anche sul fronte del contrasto alla **Povertà educativa**: il Finanziamento di centri estivi e di progetti di contrasto alla povertà educativa (**art. 105**) per il quale si rimanda ai contenuti del commento al capitolo precedente.

Sul versante delle **Misure in materia di Istruzione, positivo che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sia stato incrementato di 331 milioni di euro nel 2020 (art. 231)**, sia per finanziare tutti gli interventi e gli acquisti necessari a garantire la riapertura dell'anno scolastico in piena sicurezza, sia per assicurare a docenti e alunni misure indispensabili a sostegno della didattica e rivolte specificatamente a contrastare la dispersione scolastica. **Significativo, quindi, il riferimento al fatto che il Fondo potrà essere utilizzato dalle scuole sia per acquistare strumentazione e dispositivi per messa in sicurezza e protezione, sia per realizzare misure di contrasto alla dispersione scolastica e all'inclusione.** Nell'ottica di snellire e velocizzare ogni procedura, le risorse saranno a disposizione delle istituzioni scolastiche e educative statali in tempi molto rapidi (il Ministero deve dare comunicazione delle assegnazioni già dal giorno seguente dall'entrata in vigore del DL Rilancio); viene anche fissata al 30 settembre la data ultima in cui le scuole dovranno realizzare gli interventi o completare le procedure di affidamento. Entro il 31 dicembre 2020 il Ministero dovrà assicurare l'utilizzo di tutte queste risorse, anche a seguito di un monitoraggio specifico.

Anche sul versante dell'edilizia scolastica (art. 232), si può considerare positivo quanto previsto per snellire procedure e accelerare l'attuazione dei tanti progetti già finanziati e autorizzati, ma fermi nella loro attuazione per ritardi e inefficienze burocratiche degli enti locali. Inoltre viene incrementato ulteriormente il fondo per le emergenze, di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di 30 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati a supportare gli enti locali per la realizzazione sia di interventi urgenti di edilizia scolastica, sia di interventi di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche necessari data l'emergenza sanitaria per l'avvio dell'a.s. 2020-2021.

Analogamente è utile lo stanziamento di 10 milioni di euro (a valere sul PON Scuola) per la realizzazione di **un sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica (art. 234)**, che da tempo richiedono anche le organizzazioni sindacali, in grado raccogliere e sistematizzare i dati in

modo innovativo e per il supporto a politiche e interventi. Si prevede poi un ulteriore **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione (art. 235)** con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, destinato esclusivamente a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali. Sarà necessario, in ogni caso, definirne meglio la finalizzazione rispetto a bisogni e esigenze delle singole autonomie scolastiche e delle comunità educanti territoriali.

Con l'**art. 91**, che estende le attività di formazione a distanza e la validità dell'anno scolastico anche ai **percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)** e a quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), si sana un vuoto lasciato dal Decreto Cura che anche la CGIL aveva evidenziato: nel Decreto Rilancio viene recuperata la platea di studenti in obbligo di istruzione che frequentano questi percorsi, garantendo loro quanto previsto per tutti gli altri iscritti alle scuole del ciclo secondario superiore, ovvero la possibilità di beneficiare di attività di didattica a distanza e la salvaguardia dell'anno scolastico. Possibilità che però non prevede alcun finanziamento specifico che sostenga la realizzazione di misure e acquisti per la sicurezza (sanificazione, dispositivi individuali, etc.) e per il supporto alla didattica anche a distanza. Si prevede solo che, per mantenere inalterati i finanziamenti già previsti sui POR per questi percorsi, le regioni possano derogare alla norma che li riduce se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento. Infine non si è positivo che questo articolo non sia inserito tra le Misure di settore previste per l'istruzione, dal momento che riguarda soggetti in obbligo di istruzione.

Nel Decreto sono però ancora assenti alcuni elementi cruciali per l'investimento su un Piano strategico per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi nidi e scuole dell'infanzia, per il prossimo anno scolastico 2020-2021 (cfr. Piattaforma Sistema Scuola CGIL-FLC-FP).

- **Una pianificazione dei tempi** che preveda quanto meno un calendario scolastico a geometria variabile, soprattutto nella fase di inizio dell'anno scolastico. Occorre pensare a un riavvio che tenga conto delle specificità territoriali nell'andamento della crisi sanitaria e quindi che possa essere differenziato regione per regione. L'altro punto strategico è l'ampliamento del tempo scuola e quindi un'apertura ovunque nell'arco dell'intera giornata, anche per favorire flessibilità oraria e organizzativa indispensabili per rispettare il distanziamento interindividuale.
- **Un eventuale ampliamento degli spazi idonei all'apprendimento** attraverso un processo di allestimento secondo precisi requisiti atti a riconvertire luoghi fisici (spazi aperti, biblioteche, palestre, spazi messi a disposizione dall'associazionismo, etc.) a diventare accoglienti e capaci di ospitare bambini/e e ragazzi/e.
- **Disposizioni nazionali sulla didattica a distanza:** serve innanzitutto l'identificazione di una piattaforma software unica, su tutto il territorio nazionale, e garantire a tutti gli studenti l'accesso alla strumentazione hardware e software per la fruizione della DAD.
- **Un Piano di formazione degli educatori, degli insegnanti e della comunità educante**, che possa rispondere alle nuove esigenze e ai nuovi fabbisogni emersi tra gli educatori e gli insegnanti in questa fase di emergenza, che fino a oggi sono stati lasciati a fronteggiare da soli la necessità di mantenere viva la scuola, nonostante il sistema scolastico e educativo sia stato, tra tutti, quello che in seguito alla diffusione dell'epidemia ha subito i provvedimenti più stringenti e prolungati nel tempo.
- **Un investimento strutturale sugli organici nel settore scolastico e educativo.**

Art. 88 Fondo Nuove competenze (in relazione a Fondi Paritetici Interprofessionali e PON SPAO)

Viene costituito presso ANPAL un Fondo con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO. Il Fondo finanzia, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensive dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza di specifiche intese, di livello aziendale o territoriale, sottoscritte da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzate a rimodulare l'orario di lavoro destinando una parte di questo a percorsi formativi.

Il Fondo si avvarrà delle risorse provenienti dal **Programma Operativo Nazionale destinato a supportare i Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione** (PON SPAO) e finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), uno dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).

Oltre al PON SPAO, al finanziamento del Fondo Nuove Competenze, possono concorrere i Fondi Paritetici Interprofessionali, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del D.L. 276 2003 (Somministrazione), i Programmi Operativi Nazionali e i Programmi Operativi Regionali a valere sul FSE previa intesa in Conferenza Permanente Stato regioni.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero Economia e Finanza da vararsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto saranno individuati criteri e modalità di utilizzo delle risorse.

Al comma 1 l'articolo in questione prevede la possibilità, a seguito di accordi aziendali o territoriali, di rimodulare l'orario di lavoro a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, si presuppone determinate dall'emergenza Covid, destinando una parte delle ore di lavoro a percorsi formativi per i lavoratori. Per gli aspetti di natura contrattuale si rimanda al commento dell'Area Contrattazione e Mercato del Lavoro. Nell'ambito delle attività di confronto con il partenariato economico e sociale, ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione del PON SPAO, ha condiviso con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative l'impianto di riprogrammazione del Programma ri-finalizzandolo al sostegno di interventi post emergenza sanitaria anche di questa tipologia.

In questo quadro resta da chiarire cosa esattamente si intenda in relazione a "gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico" del Fondo Nuove Competenze. Non è specificato se l'intero costo orario del lavoratore in formazione è a carico del neo istituito Fondo. Se così fosse, sarebbe meglio comprensibile il comma 2, dove si prevede il possibile coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali, oltre che del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito di cui al D.Lgs. 276 e dei Piani Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo. In questo caso si potrebbe delineare una partecipazione finalizzata a finanziare il costo della formazione (progettazione, docenza...) in una relazione di "complementarietà" con il Fondo Nuove Competenze. Occorre quindi fare chiarezza - a partire dalla fase di conversione in legge del presente decreto - su questo punto, cioè sui termini di partecipazione dei diversi soggetti indicati nell'articolato. Così come resta da approfondire se i soggetti citati al comma 2 che scelgano, dato che è una possibilità e non un obbligo, di partecipare alla realizzazione degli interventi definiti al comma 1, possano gestire nell'ambito dei loro bilanci le risorse o se le risorse debbano transitare nel Fondo Nuove Competenze. In questo secondo caso si porrebbe un problema per i Fondi Interprofessionali, a partecipare alla realizzazione degli interventi, anche perché, a seguito dell'emergenza epidemiologica, è assai probabile che gli stessi vedranno diminuire le entrate derivanti dal versamento della percentuale dello 0,30 calcolato sul monte salari dei lavoratori e versato dalle aziende all'INPS e considerato che fanno fronte al finanziamento delle attività formative riferite al loro scopo istitutivo. Sicuramente ci sarà un effetto immediato dovuto a quanto previsto dall'Art.127 che proroga i termini della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Sarebbe poi importante che il Decreto

Interministeriale delineasse un quadro di interesse nazionale per gli interventi finanziabili dal Fondo, per evitare l'utilizzo dei contributi per finalità generiche e non connesse all'emergenza Covid-19.

*Oltre alla previsione del Fondo Nuovo Competenze per come indicato nel decreto, **la riprogrammazione consentirà anche di investire su un Piano formativo complessivo di potenziamento delle competenze digitali e professionali della popolazione adulta.** Il Piano sarà gestito prioritariamente da ANPAL e potrebbe consentire l'innalzamento dei titoli di studio degli adulti, lavoratori e non, meno qualificati e più fragili, attraverso il coinvolgimento dei Centri per l'Istruzione per gli Adulti, nell'ottica della realizzazione della Strategia europea di Upskilling e Reskilling. La riprogrammazione del PON SPAO consentirà anche **un maggiore investimento del Programma su interventi alle persone mirati all'accesso e al reinserimento nel mercato del lavoro,** con un particolare riferimento a quelli con maggiori difficoltà, nel quadro dell'attuazione della Strategia nazionale per l'integrazione socio occupazionale dei disoccupati di lungo periodo.*

In questa fase di ripartenza post emergenza, i Fondi europei e tra questi il FSE rappresentano una dote finanziaria imprescindibile con la quale si potranno attuare interventi aggiuntivi e innovativi per utilizzare l'ampio settore della formazione professionale come una delle leve di politica attiva, che possa fornire strumenti a lavoratori e lavoratrici per migliorare le loro competenze, per rafforzare la loro occupabilità nel mercato del lavoro, per potenziarne le transizioni professionali e occupazionali e assicurarne il diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita. La flessibilizzazione dei Regolamenti europei attuata dalla Commissione Europea a marzo scorso prevede, infatti, per la prima volta nella storia del funzionamento dei Fondi di investirli su un ampio campo di misure e derogando alle regole dei programmi, come indicato anche nel Decreto agli articoli 241 e 242.

UNIVERSITA', AFAM E RICERCA

In termini generali è positivo l'incremento di risorse da destinare a misure a sostegno dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

Con l'art. 236 si incide, per quanto in via esclusivamente emergenziale e non strutturale, su alcune criticità storiche che pregiudicano l'esigibilità il diritto allo studio universitario. Positivo è dunque l'incremento del Fondo per il Finanziamento ordinario delle università di 165 milioni di euro (e di 8 milioni per le istituzioni AFAM) per l'anno 2020, con la finalità di ampliare la platea di studenti cui viene riconosciuto **l'esonero, totale o parziale, dalle tasse universitarie** secondo modalità che saranno definite con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Positivo anche l'incremento di 40 milioni di euro, da destinare alle Regioni, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Desti qualche perplessità la scelta di destinare solo eventuali risorse residuali a favore degli studenti che in conseguenza dell'emergenza Covid-19 risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza di requisiti collegati al merito.

Al pari di quanto fatto per il sistema scuola con l'art. 234 del Decreto rilancio, sarebbe opportuna l'adozione di misure per il sistema informativo per il supporto dell'istruzione terziaria con obiettivi di raccolta, sistematizzazione e analisi multidimensionale dei dati nell'ottica di un miglioramento dell'offerta formativa e delle transizioni università-lavoro, fondamentali in un'ottica di rilancio del Paese.

Non è positiva la scelta di escludere dalle risorse da destinare ad università e AFAM l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS) che, costituendo il segmento terziario non universitario dell'istruzione e formazione professionale ed essendo focalizzata sulle nuove tecnologie, è strategica rispetto allo sviluppo di competenze per l'innovazione e dunque per la competitività del sistema produttivo italiano. Il riferimento agli ITS è invece limitato alla validità dell'a.s. 2019-2020 e inespugnabilmente inserito nel Capo II, relativo alle misure in materia di lavoro e politiche sociali (art. 91).

Positiva è la possibilità di prorogare di due mesi le **borse di studio per i dottorandi**, per quanto tale misura dovrebbe essere estesa a i dottorandi di tutti i cicli interessati dall'emergenza Covid-19 e non esclusivamente ai dottorandi che terminano il percorso nell'a.a. 2019-2020.

Le possibilità di proroghe per gli **assegni di ricerca** dovrebbero essere sostenute dall'istituzione di un Fondo straordinario ad hoc e non condizionate alla disponibilità di risorse relative ai rispettivi progetti o nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Positivo anche il sostegno ad un Piano straordinario per l'attività di ricerca (art. 238). Per quanto riguarda il personale prevede lo stanziamento per l'anno 2021 di 200 milioni di euro per le università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, e di 50 milioni per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici. Per il finanziamento dei progetti, si ritengono significativi gli incrementi di risorse – per complessivi 850 milioni di euro – destinati alle attività di ricerca a valere sia sul Fondo per il finanziamento ordinario (100 milioni per il 2021, 200 milioni per il 2022), sia sul FIRST (250 milioni per il 2021 e 300 milioni per il 2022 per progetti PRIN).

IMMIGRAZIONE REGOLARIZZAZIONE - ACCOGLIENZA

Se guardiamo l'evoluzione normativa degli ultimi anni in tema di politiche migratorie, è evidente come esse abbiano costantemente peggiorato le condizioni d'ingresso, la vita e il lavoro dei cittadini stranieri presenti nel nostro territorio. Da questo punto di vista, il provvedimento emanato rappresenta un piccolo auspicato passo nella direzione diversa. A nostro giudizio resta tuttavia ancora lungo il percorso verso una necessaria riforma che affronti il tema della regolarizzazione basandolo innanzitutto sul riconoscimento dei diritti delle persone.

L'articolo 103 – (Emersione di rapporti di lavoro) si pone l'obiettivo di facilitare l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, soprattutto per quanto riguarda i cittadini stranieri, ed al contempo come una misura di tutela della salute e dell'igiene pubblica in grado di ridurre il rischio di esposizione al contagio per loro e per gli altri cittadini.

In particolare al **comma 1** ci si rivolge ai datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri in possesso di Permesso UE-SLP per avviare un contratto di lavoro subordinato per una attività lavorativa irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri (Extra-UE) sia irregolari che regolari. Mentre al **comma 2** i cittadini stranieri (Extra-UE) con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 possono chiedere un permesso temporaneo (non utilizzabile fuori dai confini nazionali, quindi non valido per l'espatrio) della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Indubbiamente la ratio del provvedimento va incontro alle numerose richieste di intervento sollecitate delle Organizzazioni Sindacali nel corso degli anni. Lo scorso 17/04/2020 con un appello al Governo e al Parlamento CGIL, CISL e UIL hanno ribadito come in questa fase di emergenza sanitaria fosse improcrastinabile adottare soluzioni che permettessero l'emersione dall'irregolarità

e dall'invisibilità per le lavoratrici e i lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno come un atto importante per il riconoscimento dei diritti fondamentali.

Purtroppo, il provvedimento di emersione adottato presenta dei limiti sia di natura strutturale che procedurale, che riducono di fatto l'effetto - comunque positivo - sul contrasto al lavoro nero.

In primo luogo la scelta di limitare la possibilità di emersione solo ad alcuni settori, appare francamente incomprensibile. Tralasciare comparti come l'edilizia, la logistica, la ristorazione, il commercio ecc., significa non voler affrontare il tema nella sua complessità e non promuovere la mobilità del lavoro tra più settori ma vincolarla ai settori lavorativi di provenienza e oggetto del provvedimento: agricoltura e connessi, assistenza alla persona, lavoro domestico. In questo modo, infatti, non solo si limita l'accesso alla regolarizzazione per molti lavoratori che resteranno quindi "invisibili" e senza diritti, ma non si evitano fenomeni di dumping e concorrenza sleale tra le aziende.

Inoltre, sono escluse da questa c.d. regolarizzazione di cui al **comma 1** tutte le persone che non sono state foto-segnalate prima del 8 marzo 2020 ovvero quelle che non hanno reso la dichiarazione di presenza ai sensi della legge 68/2007, o non possono produrre attestazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; e dal **comma 2** tutte le persone il cui permesso di soggiorno è scaduto prima del 31 ottobre 2019. Queste indicazioni, ovviamente, limiteranno ulteriormente la platea di lavoratori e lavoratrici che potranno cogliere questa occasione di emersione.

Dal punto di vista procedurale, in attesa di conoscere quanto sarà disposto nei decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro a cui rimanda l'art.103, la sensazione è che il percorso amministrativo sia piuttosto farraginoso.

Riguardo alla c.d. "regolarizzazione" di cui al **comma 1** è previsto che l'istanza debba essere presentata tra il 1/6/2020-15/7/2020, dopo le opportune verifiche di sicurezza a carico della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il S.U.I. convochi le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione, per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Per chi non si presenta è prevista l'archiviazione del procedimento.

Inoltre si specifica che il cittadino straniero deve svolgere l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza. Tenuto conto delle lungaggini delle procedure, questo elemento avrà una ricaduta negativa soprattutto nei settori dell'agricoltura caratterizzati da attività stagionali dove la durata dei rapporti è di poche settimane e dove il lavoratore cambia spesso datore di lavoro.

Chi si avvale della c.d. "regolarizzazione" di cui al **comma 2**, invece, dovrà presentare istanza al Questore nel periodo 1/6/2020-15/7/2020 assieme alla documentazione comprovante i rapporti di lavoro in agricoltura e connessi, ovvero di assistenza alla persona elencati nel comma 3 e esercitati prima del 31 ottobre 2019. La Questura consegna una attestazione (ricevuta) che consente il soggiorno in Italia e la possibilità di svolgere attività lavorativa nei settori dell'agricoltura e dell'assistenza alla persona e lavoro domestico. Consente inoltre l'iscrizione all'Ufficio del Lavoro per dichiarare la disponibilità all'occupazione.

Per combattere il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri, sarebbe bene che la norma prevedesse percorsi più agevoli di emersione. Non può essere che un lavoratore sfruttato, vittima del caporale debba rimanere escluso dalla regolarizzazione per colpa del suo datore di lavoro

condannato per uno dei reati previsti dalla norma, si dovrebbe intervenire sul versante della tutela del lavoratore.

Riteniamo sia di grande valore l'impegno al comma 20 inteso a promuovere interventi tesi a garantire condizioni di rispetto delle norme igienico sanitarie relative agli alloggi dei cittadini stranieri mediante l'implementazione delle misure previste dal piano triennale 2020-2022 contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.

Il comma 23, per consentire una più rapida definizione delle procedure, autorizza, peraltro, il Ministero dell'interno ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30,000,000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione.

Inutile nascondersi che la necessità di arrivare a questo provvedimento di emersione deriva dall'inadeguatezza del quadro normativo esistente: nel corso degli ultimi anni, il sostanziale blocco dei flussi d'ingresso per motivi di lavoro a tempo indeterminato, il peggioramento progressivo delle normative sull'immigrazione e asilo culminate negli ultimi anni con i c.d. "decreti sicurezza" (2018 e 2019), hanno prodotto un graduale restringimento dei diritti dei lavoratori migranti ed un aumento di quelli sprovvisti di regolare titolo di soggiorno, costretti pertanto a lavorare in condizioni di irregolarità e di privazione di ogni tutela lavorativa e sociale. Per poter evitare in futuro regolarizzazioni di massa pensiamo che sarebbe opportuno semplificare i titoli di soggiorno e introdurre un meccanismo di regolarizzazione ordinaria. Tale semplificazione deve essere prevista per ogni singolo straniero già presente in Italia che dimostri lo svolgimento di un'attività lavorativa o importanti legami familiari o affettivi.

L'articolo 16 (Misure straordinarie di accoglienza) prevede la possibilità dell'utilizzo dei posti disponibili nel sistema di protezione possono essere utilizzati, per un termine non superiore ai sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

La relazione tecnica specifica che tale previsione è in ragione di alcuni elementi di valutazione e precisamente: a) la possibilità di rimanere nei centri anche oltre il periodo che ne legittima la permanenza come previsto dal D.L. 18 2020 ; b) l'obbligo di mantenere il prescritto distanziamento interpersonale con una restrizione degli spazi normalmente allestiti per l'accoglienza; c) l'individuazione di appositi posti all'interno dei centri per lo svolgimento della misura sanitaria della quarantena.

Tale misura fornisce una risposta nell'emergenza in termini di flessibilità di utilizzo del sistema di accoglienza prevedendo la possibilità di ospitare presso i centri dedicati ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati dei richiedenti asilo. Ha un carattere oggettivamente limitativo, anche in considerazione da un lato dei servizi offerti e dall'altro dalla previsione di un termine temporale per l'applicazione di tale deroga. Alla luce delle modifiche legislative intervenute nell'attuale legislatura sul sistema di accoglienza si sarebbero resi necessari non interventi tampone ma con carattere strutturale.

TERZO SETTORE

Nel D.L. sono presenti diversi articoli che riguardano il Terzo Settore riferiti, principalmente, alla inclusione nelle misure di sostegno riguardanti il sostegno alle imprese e all'economia inserite nel Titolo II per le quali si rimanda ai commenti specifici riguardanti gli articoli 24-25-28.

Analogamente si procede alla modifica dell'articolo 43 del D.L. 18 2020 in materia di “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore” per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari.

L' articolo 106 (Disposizioni in materia di terzo settore) prevede coerentemente l'estensione agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività d'interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità previste dal D.L. 23 2020.

All' articolo 67 (Incremento Fondo Terzo Settore) si prevede l'incremento della seconda sezione del Fondo Terzo Settore per 100 milioni di euro per sostenere interventi delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle Fondazioni del terzo settore.

L'incremento del Fondo è riferito a una generica finalità per fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia Covid-19 senza evidenziare alcun ambito d'intervento ne modalità di programmazione.

Nell' art. 156 Accellerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Si prevede di anticipare al 2020 l'erogazione del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, accelerando le procedure di erogazione.

E' una misura da ritenersi positiva, in quanto anticipa l'attribuzione di risorse già esistenti.

All'art. 246 (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno) si prevede per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con una finalità, anche qua generica, di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di contributi con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. Lo stanziamento complessivo è pari a 120 milioni di euro di cui 20 milioni riservati a interventi di contrasto alla povertà educativa. L'Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire finalità degli interventi, categorie di enti a cui sono rivolti e requisiti di accesso.

In termini generali in considerazione dell'utilizzo di risorse pubbliche destinate a finalità di natura pubblica si renderebbero necessari luoghi di verifica e criteri di piena trasparenza e l'esercizio di un'azione di programmazione e di governance di livello istituzionale relativamente alla tipologia e alla finalità degli interventi con la regia in capo ai competenti Ministeri, che hanno il compito della programmazione, oltre le opportune e necessarie funzioni descritte in capo all'Agenzia per la Coesione . Sul punto povertà educativa si rimanda al commento nella specifica sezione.

GIUSTIZIA

All' art. 219 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'Amministrazione della Giustizia) si autorizza la spesa di 31.727.516 Euro per il 2020, per finanziare, insieme all'acquisto di materiale e procedure informatiche, la sanificazione degli uffici e degli ambienti in uso all'amministrazione giudiziaria.

Correttamente, gli interventi tendono a limitare i rischi per gli operatori, ma nulla si dice della sanificazione e disinfestazione degli ambienti di vita delle persone ristrette, mentre appare necessario un intervento di questo tipo in luoghi che, per loro natura, possono essere veicoli di contagio. Si stanziavano risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario della polizia penitenziaria: misura giusta e condivisibile, con la seguente motivazione “al fine di garantire il rispetto dell’ordine e la sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19”. Per contro non si prevede alcun altro tipo d’intervento per far fronte alla diffusione del virus in carcere considerato che ci sarebbe bisogno di altre misure, quelle già più volte da noi richieste, a partire da interventi deflattivi incisivi, e da sanificazioni e ristrutturazioni degli ambienti di vita delle persone ristrette e degli operatori.

POLITICHE ISTITUZIONALI – ENTI LOCALI

Il decreto da una parte toglie importanti risorse alle Regioni, dispensando imprese e lavoratori autonomi dal versamento dell’Irap (saldo 2019 e acconto 2020), dall’altro stanziava risorse, a valere su Fondi esistenti – anticipandole - e su Fondi dedicati, per sostenere le funzioni fondamentali di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni. In particolare, prevede uno stanziamento straordinario di 3,5 miliardi per Province, Comuni e Città Metropolitane per sopperire alla diminuzione delle entrate degli enti (molte sospese dal decreto stesso come la tassa occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi, parzialmente compensata dalla previsione di un fondo di 127 milioni). Il Fondo può essere una prima risposta, ma rischia di non essere sufficiente a consentire alle amministrazioni locali di rispondere, dopo anni di tagli, all’esercizio delle funzioni fondamentali in una situazione di contrazione delle risorse come quella in atto, e a garantire la continuità dei servizi pubblici sul territorio, già compromessi da decenni di de-finanziamento, in un contesto di accresciuti bisogni, a partire da quelli sociali.

Inaccettabile, infine, l’assimilazione a Livello Essenziale delle Prestazioni delle semplificazioni e deregolamentazione di procedure amministrative, anche di natura edilizia, e la loro sottrazione a ogni forma autorizzativa. Il Livelli Essenziali delle Prestazioni sono funzionali a garantire i diritti fondamentali su tutto il territorio. Una procedura amministrativa, per quanto importante al fine dello svolgimento di un’attività o del riconoscimento di un beneficio o di una prestazione, non sono in quanto tali LEP. Ancor meno possono esserlo provvedimenti volti a derogare regole ordinarie poste (in teoria) a tutela della correttezza delle procedure e quindi dei diritti di tutti.

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell’Irap

La norma prevede che le imprese e lavoratori autonomi, con ricavi inferiori ai 250 milioni, siano esentati dal versamento del saldo IRAP per il 2019 e della prima rata (40%) dell’acconto dovuto per il 2020, generando dunque una importante diminuzione del gettito per le Regioni e le Province Autonome per cui si prevede un fondo di 448 milioni - a compensazione per le risorse non originariamente destinate a finanziare il SSN - al cui riparto si provvede con decreto del MEF, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 30 giorni.

Art. 106 Fondo per esercizio funzioni fondamentali degli enti locali

Il decreto, per rispondere alle minori entrate degli enti locali, al fine di garantire le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane per l’anno 2020, istituisce un fondo con dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 mld destinati ai

Comuni e 0,5 mld alle Province e alle Città Metropolitane. Le risorse, saranno ripartite secondo criteri individuati da un decreto del Min. Interno da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, sulla base delle minori entrate, al netto delle minori spese, e sui fabbisogni di spesa valutati da un apposito Tavolo tecnico istituito presso il Mef. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale, si dispone che entro 10 giorni sia allocato il 30% delle risorse a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31/12/2019.

Art 107 Fondo di Solidarietà Comunale

L'articolo prevede il reintegro del Fondo di Solidarietà Comunale per un ammontare di 400 milioni (trasferiti dall'Ordinanza di Protezione Civile del 29 marzo per l'emergenza alimentare) al fine di ripristinare la dotazione da destinare alle finalità originarie.

Art. 108 Fondo Province e Città Metropolitane

Si prevede l'erogazione anticipata del Fondo sperimentale di riequilibrio (58 milioni) per le Province e le Città Metropolitane, per l'anno 2020.

Art 111 Fondo per l'esercizio delle funzioni di Regioni e Province Autonome

Si dispone l'istituzione di un Fondo presso il MEF dedicato a garantire a Regioni e Province Autonome, in ragione delle minori entrate, le risorse necessarie a garantire le funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per il 2020 con una dotazione di 1,5 miliardi. Criteri e riparto del fondo sono determinati con decreto del Mef da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza Stato Regioni. L'articolo prevede l'istituzione di un Tavolo Tecnico presso il MEF per monitorare gli effetti dell'emergenza in riferimento al sistema di entrate delle Regioni e delle Province Autonome.

Art 112 Fondo Comuni nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Si prevede, in ragione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria in questi territori, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni da ripartire nei comuni ricadenti nelle suddette province, da ripartire entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto sulla base della popolazione residente.

Ulteriori disposizioni in materia di finanza locale

L'**art. 45** dispone che i Comuni, destinatari delle risorse per adottare interventi volti al superamento della crisi di natura ambientale in aree di degrado urbano di alcune città, possano utilizzare la quota libera da impegni per le risorse già trasferite dal MISE per misure di contrasto all'emergenza sanitaria.

L'**art. 110** proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 per le amministrazioni pubbliche.

L'**art 113** consente agli enti locali di rinegoziare con modalità semplificata mutui contratti con banche e CDP.

L'art. 114 prevede un differimento dei termini – cui sarebbero tenuti gli enti –, limitatamente al 2020, per l'inizio di esecuzione di lavori relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di non perdere i contributi assegnati in ragione delle misure di contenimento che ne possono aver rallentato l'avvio.

L'articolo 115 prevede l'istituzione di un **Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali** con una dotazione di 12 miliardi per il 2020, articolato in due sezioni: la prima di 8 mld, per pagamenti dei debiti degli enti locali (6,5 mld) e delle Regioni e Province Autonome (1,5 mld) diversi da quelli sanitari e finanziari; la seconda di 4 mld per pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario Nazionale. Il Fondo, la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alla Cassa Depositi e Presidi, è destinato a concedere anticipazioni a fronte di uno stato di carenza di liquidità per far fronte al pagamento dei debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

L'articolo 116 disciplina la modalità di accesso alle anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali a valere sulla prima sezione del Fondo istituito con art. 124, individuando le tipologie di debiti per cui è possibile ricorrere al Fondo (forniture, appalti ecc.), le modalità di richiesta, concessione, contabilizzazione e restituzione dell'anticipazione.

L'art. 113 allinea i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Imu e Tari al 31 luglio 2020.

L'art. 177 che dispone misure a sostegno del settore turistico, istituisce – per il 2020 - per il ristoro ai Comuni, a fronte delle minori entrate provocate dall'esenzione IMU prevista dall'articolo, un fondo con dotazione di 74,90 milioni da ripartire con decreto del Min. Interno, previa intesa in Conferenza Stato Città entro 30 giorni. [180]

L'art. 180 istituisce un Fondo di 100 milioni per ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione delle tasse di soggiorno.

L'art. 181, in conseguenza alle previsioni relative all'esenzione dal pagamento di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio fino al 31 ottobre 2020, istituisce un fondo di 127,5 milioni di euro per 2020 a ristoro dei Comuni che sarà ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro 30 giorni.

Art. 264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

Inaccettabile assimilazione a Livello Essenziale delle Prestazioni delle semplificazioni e deregolamentazione di procedure amministrative, anche di natura edilizia, e la loro sottrazione a ogni forma autorizzativa. I Livelli Essenziali delle Prestazioni sono funzionali a garantire i diritti fondamentali su tutto il territorio, una procedura amministrativa, per quanto importante al fine dello svolgimento di un'attività o del beneficio di una prestazione, non sono in quanto tali LEP. Ancor di meno possono esserlo provvedimenti volti a derogare regole ordinarie poste (in teoria) a tutela della correttezza delle procedure e quindi dei diritti di tutti.

SPORT

Per quanto attiene all'**articolo 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)**, al di là dei limiti connessi alla quantità di risorse stanziata e alle modalità di erogazione attraverso "Sport e Salute", l'aspetto più rilevante e positivo è costituito dal riconoscimento di forme di sostegno al reddito per i "collaboratori sportivi". Si rimanda al commento specifico dell'Area Mercato del Lavoro.

L'**articolo 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)**, sospende il versamento dei canoni di locazione, in ragione del blocco delle attività sportive disposto dai decreti governativi del 23 febbraio e 25 marzo 2020, introducendo la possibilità di una rivisitazione dei contratti in ragione della sospensione delle attività e dei maggiori oneri derivanti dalle misure da adottare per riprenderle garantendo norme di sicurezza per la salute.

Con l'**articolo 217 (Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale)**, si destina lo 0,3% degli introiti di tutte le scommesse legate ad eventi sportivi per costituire un “fondo salva sport”.

Le modalità di utilizzo di tali risorse sono demandate ad un successivo decreto, da emanare entro 10 giorni dalla pubblicazione del DL Rilancio, da adottare di concerto tra autorità delegate in materia di sport e ministero dell'economia e finanze.

Nello specifico bisognerà, dunque, attendere tale decreto per giudicare l'adeguatezza della risposta nei confronti di un settore anch'esso penalizzato dall'emergenza Covid-19, anche in prospettiva, considerando le enormi difficoltà di garantire norme di distanziamento e protezione nell'ambito di qualsiasi tipo di attività motoria e sportiva.